



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

Segreteria Generale – U.O. Gabinetto del Sindaco

## PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 66 DEL 31/12/2024

<b>OGGETTO:</b>	SETTORE URBANISTICA - PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE ARCH. ADRIANO GIANGOLINI SETTORE LL.PP. - CONFERIMENTO INCARICO AD INTERIM
-----------------	--

### IL SINDACO

DATO ATTO del vigente ordinamento dell’ente in cui è presente la struttura dirigenziale relativa al settore “Lavori Pubblici”;

RILEVATO che, a seguito dell’insediamento del sottoscritto, risultava di prossima scadenza (1/08/2024) l’incarico dirigenziale ex art.110, comma n.1 del D.Lgs.n.267/2000 relativo al settore sopra citato attribuito all’Ing. Federico FABBRI a seguito di selezione pubblica;

VISTO e richiamato integralmente il provvedimento sindacale n.13/2021 relativo alla nomina del dirigente del settore “LL.PP” Ing.Federico FABBRI a seguito di selezione pubblica di cui al relativo avviso pubblicato in data 22/01/2021 (GU n.6 del 22/01/2021);

VISTO la proroga dell’incarico del settore “LL.PP.” attuata, allo scadere del triennio, con il provvedimento del sottoscritto n.47/2024 ed avente termine al 31/12/2024;

DATO ATTO che il rapporto di lavoro dirigenziale in questione relativo al settore “LL.PP” si è protratto per almeno un triennio (e senza interruzioni a seguito dello scadere del mandato elettorale del Sindaco uscente) come previsto dall’art.19 del D.Lgs.n.165/2001 e come prescritto dal consolidato orientamento della Cass.Lav. in materia di incarichi dirigenziali negli enti locali (*ex plurimis*: sent.n.478/2014 - sent.n.2510/2017 -ord.n.24442/2024 – ord.n.21482/2020) a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n.104/2007 – n.34/2010 – n.124/2011; non risulta applicabile in materia il recessivo art.110, comma n.3 del D.Lgs.n.267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.485/2024 in relazione al nuovo ordinamento dell’ente; rilevato che la posizione dirigenziale in questione subisce rilevanti modifiche nel prossimo assetto dell’ente (il settore assumerà la denominazione di “GOVERNO DEL TERRITORIO” ricomprensivo anche le funzioni in materia di SUAE e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE);

DATO ATTO che, nell’ambito della transizione verso il nuovo ordinamento occorra, per esigenze di funzionalità, assicurare la direzione del settore “LL.PP.” *ad interim* mediante l’unico dirigente a tempo indeterminato dell’ente in possesso di una laurea tecnica e superamento del relativo esame di stato professionale; acquisita informalmente la disponibilità dell’Arch.Adriano GIANGOLINI;

RILEVATO inoltre che l’incarico triennale affidato al Dirigente Arch.Adriano Giangolini in ordine alla dirigenza del settore “URBANISTICA” a seguito di concorso pubblico a tempo indeterminato scade il 1/01/2025 ai sensi del provvedimento sindacale n.21/2021 (primo triennio); rilevato che pertanto lo stesso può essere prorogato in relazione al fatto che la durata minima degli incarichi dirigenziali è pari a 3 anni e massimo pari a 5 anni;

RITENUTO di prorogare, in via transitoria, il suddetto incarico del settore “URBANISTICA” tenuto conto del processo di complessiva riorganizzazione della struttura di primo livello dell’ente avviato con la D.G.n.485/2024;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO l’art.110, comma n.1 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l’art.19 del D.Lgs.n.165/2001;

VISTO l’art.14, comma n.5-7 del Regolamento di Organizzazione di cui alla D.G.n.411/2011;

VISTO l’art.40 “Incarichi ad Interim” e l’art.35, comma n.1 lett c) “Contrattazione integrativa: materie” del CCNL “Funzioni Locali” della dirigenza degli enti locali sottoscritto in data 16/07/2024;

## DISPONE

1. Di PROROGARE, senza soluzione di continuità con il provvedimento sindacale n.21/2021, l’incarico dirigenziale relativo al settore “URBANISTICA” a favore dell’Arch.Adriano GIANGOLINI sino al 31/01/2025 (salvo proroga del presente atto);
2. Di NOMINARE, a far data 1/01/2025, l’Arch.Adriano GIANGOLINI dirigente *ad interim* del settore LL.PP. del COMUNE DI FANO sino all’avvio della nuovo ordinamento dell’ente di cui alla D.G.n.485/2024 (01/02/2025 salvo proroga del presente atto);
3. Di DARE ATTO che il predetto dirigente assume, anche con l’incardinamento nelle relative funzioni dirigenziali *ad interim*, ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile ed ogni prerogativa sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’ordinamento della dirigenza pubblica presso gli enti locali con espresso e particolare richiamo ad ogni regolamento vigente presso il Comune di Fano; in particolare il medesimo dirigente assume la qualifica, in conformità al regolamento d’organizzazione dell’ente, di "Datore di Lavoro" ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 rispetto ai dipendenti assegnati al settore nonché di "Soggetto Designato al Trattamento dei Dati" ai sensi del Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.n.196/2003 come modificato con D.Lgs.n.101/2018 (nelle more della revisione ordinamentale della delibera di Giunta n.122/2018);
4. In relazione al presente incarico compete al dirigente il trattamento economico aggiuntivo previsto dall’art.40 ed art.35, comma n.1 lett c) del CCNL “Funzioni Locali” della dirigenza enti locali (30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico come previsto dal CCI normativo della dirigenza 2024-2026);
5. di DARE ATTO che al citato dirigente competono pertanto tutte le materie affidate al settore LL.PP. dell’ente come previste dall’ordinamento interno dell’ente che in via esemplificativa e non esaustiva si evidenziano di seguito in conformità al provvedimento sindacale n.13/2021:
  - “PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE” (a titolo esemplificativo: immobili, edifici, strade e piazze, impianti fognari e di irregimentazione delle acque meteoriche non ricompresi nel SII, impianti sportivi, arredo urbano)
  - “PORTO E DIFESA DELLA COSTA” (manutenzioni ordinarie e straordinarie) – (nuove opere previo accordo con la Regione Marche)
  - “RECUPERO E MANUTENZIONE BENI MONUMENTALI”
  - “PROTEZIONE CIVILE”
  - “PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” a supporto dell’attività dei dirigenti “datori di lavoro” inclusa l’individuazione, su delega della dirigenza, dei RSPP e sottoscrizione e gestione del relativo contratto per i servizi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 -“MANUTENZIONE IMMOBILI ERAP” di competenza

del Comune di Fano

- “VERDE PUBBLICO” (inclusa la gestione del contratto “*in house*” con ASET spa
    - “ILLUMINAZIONE PUBBLICA” - “SOSTE A PAGAMENTO” (gestione e vigilanza dei relativi contratti di servizio affidati “*in house*” ad ASET spa)
  - “CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE OO.PP.”
  - “MOBILITA’ URBANA” (viabilità, traffico e segnaletica – inclusa progettazione)
  - “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”; in relazione a ciò il predetto dirigente assume la qualifica di “MOBILITY MANAGER di AREA” di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente (servizio IAR) del 20 dicembre 2020
  - “ESPROPRI”
  - “ENERGY MANAGER (art.19 della L.n.10/1991);  
funzioni relative all’approvvigionamento di energia per l’ente.
6. di DARE MANDATO al Dirigente del “Servizio Personale” di procedere con il relativo e conforme *addendum* contrattuale con l’Arch.Adriano GIANGOLINI in relazione ai punti n.1 e n.2 che precedono;
  7. di DARE ATTO che al presente provvedimento accede, in atti d’ufficio, l’autodichiarazione del dirigente interessato resa anche ai sensi dell’art.20, comma n.2, del D.Lgs.n.39/2013;
  8. di NOTIZIARE in ordine al presente provvedimento la Giunta Comunale, il Segretario Generale nonché tutti i dirigenti e Funzionari Incaricati E.Q.;
  9. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del “Servizio Personale” per quanto di competenza anche ai sensi del punto n.6 che precede ed anche al fine di ripristinare i trattamento giuridico ed economico dell’Ing.Federico FABBRI quale “Funzionario Tecnico” E.Q. dell’ente (ex ctg “D”);
  10. di DARE ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto ai principi di trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013;
  11. di DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile, per i profili relativi agli interessi legittimi, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell’art.9, comma 2 del DPR 1199/1971; diversamente, per i diritti soggettivi, è impugnabile avanti al “Giudice del Lavoro” ai sensi dell’art.63 del D.Lgs.n.165/2001.

Fano, lì 31/12/2024

IL SINDACO  
f.to Serfilippi Luca

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005